



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PARMA

§§§§§

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con ricorso ex art. 22 L. 689/81 e succ. mod.(D.L.vo 150/2011)

DA

– rappresentata e difesa dal Dott. STEFANO TAMAGNA, patrocinante legale del Foro di Parma, presso il quale nel suo studio elettivamente domicilia, in forza di delega agli atti.

ricorrente

CONTRO

COMUNE DI COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato da Funzionario delegato

resistente

CONCLUSIONI

(all'udienza del 01/12/2015)

Parte ricorrente: come da processo verbale del 01/12/2015.

Parte resistente: come da atti di comparsa e costituzione e risposta del 18/09/2015 e 30/09/2015

Da intendersi qui tutte compiutamente riportate.

SVOLGIMENTO E MOTIVI DELLA SENTENZA

Con ricorsi tempestivamente depositati, il ricorrente proponeva opposizione avverso i verbali tutti come elencati nei ricorsi del 16/07/2015 e 28/08/2015 (e ricomprensenti il periodo che va dal 07/05/2015 al 01/07/2015) elevati dalla Polizia Municipale per violazioni dell'art. 7, 9 e 14, C.d.s., in quanto il conducente dell'autoveicolo tg. ... accedeva nella zona a traffico limitato, posta in ... senza rispettare il divieto di transito, imposto dalla segnaletica verticale, ivi presente, per i veicoli non autorizzati. Il ricorrente, pur ammettendo l'addebito, invoca la buona fede e chiede l'applicazione dell'art 8 della L. 689/81

Si costituiva in giudizio, con deposito in Cancelleria, il Comune ... concludendo per il rigetto. Le cause venivano riunite con provvedimento del 20/10/2015.

N.5376+6115/15

R.G.

N.1835/15 Sent.

N. 608/16 P.T.M.

Oggetto: opp.sanz.
amm.va

Dott.ssa

Nel merito il ricorso va parzialmente accolto.

Gli accertamenti di cui alle violazioni sopra riportate appaiono validi, fondati e certamente legittimi. Tanto che il ricorrente ammette di non essersi accorto della imminente scadenza del permesso.

In fatto è stato accertato che la ricorrente risulta intestataria di regolare permesso di transito e sosta "auto amica ambiente" relativamente al veicolo tg. _____ con scadenza 06/04/2015. La ricorrente espone che è prassi del Comune di _____ ed in particolare, dell'ufficio alla viabilità _____ comunicare l'imminente scadenza dei permessi. All'uopo allega produzione fotografica (all. 1). Nel caso di specie nulla ricevendo dal Comune, la ricorrente, non si avvedeva della scadenza. La prova fotografica non è sufficiente a suffragare la pretesa giustificazione, non avendo la ricorrente allegato alcunché circa la convenzione stipulata con il Comune _____ o con l'ufficio _____ in tale senso. Conseguentemente la pretesa omessa- comunicazione, non costituisce, esimente alla colpevolezza.

L'errore non è scusabile in quanto è al medesimo addebitabile.

Il ricorrente ha provato che la notifica della prima violazione (risalente al 07/05/2015 e notificata il 02/07/2015) è stata successiva alla commissione delle violazioni successive (l'ultima è del 01/07/2015). Questo giudice ritiene, quindi, che il ricorrente debba pagare la prima violazione, in ordine di tempo, in quanto non sussistono motivi per il suo annullamento.

Per quanto riguarda le violazioni successive, questo giudice rileva che nell'ordinamento giuridico italiano la sanzione, sia essa amministrativa o penale, ha principalmente una funzione educativa, profondamente radicata nella tradizione giuridica del nostro paese. Appare quindi che la funzione educativa della sanzione, si voglia ritenere essa primaria o anche soltanto concorrente, non può esercitarsi sul soggetto fintanto che questi non sia stato reso edotto della erogazione della stessa. Conferma indiretta di tale orientamento del legislatore si trova anche nel disposto dell'art. 8 L. 689/81, laddove di fronte ad un reiterarsi di violazioni, non prevede un reiterarsi delle sanzioni, bensì un aggravamento della singola sanzione prevista, secondo il prudente apprezzamento del giudice. Nel caso in esame, il ricorrente ha avuto notizia della prima violazione effettuata soltanto in un tempo successivo alla commissione delle violazioni successive, sanzionate con i verbali di cui al presente ricorso, e cioè alla notifica della medesima. Venendo egli ora condannato a pagare la sanzione relativa alla prima violazione, detta sanzione può svolgere la propria funzione *educativa/dissuasiva*, soltanto sui comportamenti del ricorrente successivi, quantomeno, alla data di notifica dell'accertamento medesimo, ma non su quelli che hanno prodotto le altre sanzioni oggi opposte. Il ricorso deve essere quindi accolto parzialmente.

La sanzione irrogata va mantenuta invariata nella misura di cui al predetto verbale. Ritiene, infine, il giudicante, che in ordine alle spese di giudizio, vista la particolarità del rito, nonché per la reciproca soccombenza, vadano integralmente compensate.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione, deduzione respinta così decide, in parziale accoglimento del ricorso conferma il verbale n. 457525/2015/K del 07/05/2015.



Annulla tutti i restanti provvedimenti impugnati.

Fissa il termine di giorni trenta decorrenti dalla data della notifica della presente sentenza per il pagamento dell'importo di euro 98,50. Spese compensate.

Parma, li 01/12/2015

il Giudice di Pace

(Dott.ssa

Deposita in Cancelleria il
21 GEN 2016



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]